

Deliberazione nr. 000068 del 31/03/2026

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."

Nell'anno Duemilaventisei il giorno Trentuno del mese di Marzo alle ore 15:00, e successivamente, presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	RIGHI RICCARDO	Sindaco	Si
2	LUGLI MARIELLA	Vice Sindaco	Si
3	ALBARANI GIULIANO	Assessore	Si
4	CALZOLARI TAMARA	Assessore	Si
5	MALVEZZI PAOLO	Assessore	Si
6	PEDRAZZOLI SERENA	Assessore	Si da remoto
7	POLETTI PAOLA	Assessore	Si
	Presenti N. 7	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza BRIZZI CLEMENTINA in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

E' uscita l'Assessora Pedrazzoli Serena. Sono Presenti il Sindaco Righi Riccardo e cinque Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **392** del **26/03/2026** avente ad oggetto: **"Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."", per le motivazioni in essa contenute;**

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **392** del **26/03/2026** avente ad oggetto: **"Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."", per le motivazioni in essa contenute.**

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per le motivazioni di urgenza di cui alla proposta di deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RIGHI RICCARDO

Il Segretario Generale
BRIZZI CLEMENTINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."

Premesso che:

- la legislazione nazionale favorisce ed incentiva lo sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, considerandoli di pubblico interesse e di pubblica utilità (art. 12, comma 1 del D. Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 190/2024, art. 2 comma 2);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (di seguito "Linee Guida") ha fissato i criteri e le modalità di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare l'Allegato 2 delle Linee Guida, al comma 2, prevede, inter alia, che l'Autorizzazione Unica possa "prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi" nel rispetto dei criteri dettati dallo stesso Allegato 2;
- il summenzionato Allegato 2 stabilisce inoltre che "le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto";
- con Delibera n. 47 del 12/03/2025 la Giunta del Comune di Carpi ha approvato le modalità di calcolo delle misure di compensazione ambientale e territoriale relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO) ed ha stabilito quanto segue:
 - le compensazioni sono determinate con riferimento al contributo massimo del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto;
 - per il calcolo del valore delle compensazioni si utilizza il metodo riassunto nella seguente tabella, precisando che per WACC si intende "Weighted Average Cost of Capital" ovvero il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento:

WACC	7,75%
Prezzo Energia	85€/MWh
Adeguamento inflazione	1%
Vita utile impianto	30 anni

- le opere compensative devono essere realizzate a cura e spese del Proponente, nei tempi concordati con l'Amministrazione, ed alla stessa cedute secondo i termini stabiliti nella convenzione che verrà stipulata tra le parti. È facoltà dell'Amministrazione richiedere il versamento, in unica soluzione, del valore corrispondente alle opere di compensazione, attualizzato in riferimento alla vita utile dell'impianto, secondo la metodologia di cui al punto precedente, per la realizzazione in proprio delle opere stesse, al fine di garantire una gestione delle fasi di progettazione, appalto e realizzazione più coerente con la programmazione e le esigenze dell'Amministrazione stessa;
- la definizione e quantificazione delle misure compensative è fissata, per ogni specifico progetto, dagli uffici tecnici comunali competenti, in maniera congiunta con il Proponente, durante il procedimento autorizzativo;

Dato atto che:

- in data 16/05/2024, la società Energy Aquarius S.r.l. (di seguito Proponente) ha depositato, con nota acquisita al protocollo della Regione Emilia Romagna n. 498634, istanza di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 e della LR. n. 4/2018 ("PAUR") per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 23,2MWp (poi in corso di procedimento ridotto a 12,00 MWp), comprensiva delle relative opere di interconnessione alla rete elettrica nazionale (cavo interrato a 36 kV e connessione ad un ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/132 kV denominata "Carpi-Fossoli"), (di seguito Impianto), il tutto ubicato nel territorio del Comune di Carpi ed, in particolare, nelle seguenti aree di cui al Catasto Terreni:
 - area di realizzazione dell'impianto fotovoltaico: foglio 20, particelle 1, 2, 8, 9 e 10, foglio 16 particelle 7, 8, 9 e 40;
 - area di realizzazione dell'elettrodotto interrato: area di realizzazione del cavo interrato: foglio 16, particelle 23 e 40 (particelle in disponibilità), foglio 20 particella 3 (concessione), foglio 21 particella 3 (particella in disponibilità), foglio 21 particella 8 (concessione), foglio 21 particella 145 (concessione), foglio 21 particella 31 (concessione), foglio 21 particella 2 (accordo di servitù), foglio 21 particella 111 (concessione);
- con prot. n. 51979 del 23/07/2024 è pervenuta al Comune di Carpi da parte di Arpae la comunicazione di avvio di procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza documentale;
- nel corso della Conferenza di Servizi il rappresentante del Comune, sulla base delle istruttorie e valutazioni del Settore Ambiente e transizione ecologica, ha individuato una serie di impatti non mitigabili dovuti alla realizzazione dell'Impianto i quali, unitamente alla concentrazione di impianti di produzione di energia e infrastrutture connesse che si determinerà nella macro-area ove sarà realizzato l'Impianto (in relazione alle diverse procedure autorizzative in itinere), rendono applicabile la determinazione delle misure compensative previste dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010;

Considerato che:

- alla luce dei criteri generali stabiliti dalla delibera di Giunta n. 47/2025 in premessa citata, la quantificazione del contributo pari al valore economico degli interventi compensativi, è stata determinata dal Proponente con riferimento al contributo massimo del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto per complessivi 423.000,00 euro come da comunicazione in atti al prot. n. 22091 del 30/03/2026;
- nel territorio comunale, ed in prossimità della zona di elevata concentrazione di impianti fotovoltaici e BESS ancora ad oggi in larga parte in iter autorizzatorio, è presente l'Oasi naturalistica "La Francesa" che si estende su un'area di circa 23 ettari caratterizzata da diversi tipi di ambienti, quali: boschi, acquitrini, radure e prati, che garantiscono la tutela e la conservazione di diverse specie animali e vegetali. Tale area è stata concessa in uso all'associazione ETS-APS denominata Pandacarpì fino al 2035, con Delibera di Giunta n. 146 del 08/07/2025, al fine di mantenere l'area e realizzare interventi mirati alla valorizzazione e alla fruizione degli habitat presenti, oltre che effettuare attività didattiche, divulgative e promozionali rivolte alle scuole e alla cittadinanza;
- obiettivo del Comune è l'ampliamento dell'Oasi su alcuni terreni agricoli contigui alla stessa, che si estendono per circa 8 ettari, e che saranno annessi all'attuale perimetro e saranno oggetto di interventi di rinaturalizzazione e ricostruzione di habitat specifici per estendere le attuali funzioni dell'Oasi anche all'area di ampliamento;
- il Comune di Carpi, inoltre, è costantemente impegnato nell'efficientamento energetico delle proprie strutture, con particolare attenzione a quelle che ospitano utenze fragili, al fine, non solo, di contenere i consumi energetici dei propri edifici, ma anche e soprattutto per rendere gli ambienti di vita salubri e confortevoli;
- in relazione alla quantificazione del contributo di pari valore economico degli interventi compensativi, il Settore Ambiente e Transizione ecologica propone di destinare tali risorse:
 - per l'ampliamento dell'Oasi Naturalistica "La Francesa" e relativo progetto di rinaturalizzazione;
 - per la manutenzione straordinaria (tra cui efficientamento energetico) della Casa Residenza Anziani "Il Quadrifoglio" (ID 10160) sita in Carpi, piazzale Donatori di Sangue 1/a;
- per disciplinare le modalità attuative delle suddette misure di compensazione e i reciproci impegni il

Proponente ha trasmesso uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990;

Ritenuto che, in luogo della realizzazione diretta delle suddette opere da parte del Proponente:

- è più vantaggioso richiedere al medesimo il versamento in unica soluzione del valore corrispondente alle opere di compensazione, attualizzato in riferimento alla vita utile dell'Impianto, per la realizzazione in proprio delle opere stesse, al fine di garantire una gestione delle fasi di progettazione, appalto e realizzazione più coerente con la programmazione e le esigenze di questa Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e della Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12/03/2025 di cui in premessa;
- il valore delle opere compensative stabilito dalla Convenzione è il massimo ottenibile secondo l'assetto normativo vigente all'atto della presentazione dell'istanza di PAUR, anche nell'ipotesi in cui le opere fossero realizzate direttamente dal Proponente;

Richiamato che, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio di diritti terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ovvero in sostituzione di questo;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'Allegato 2 punto 3 del DM 10/09/2010 l'Autorizzazione Unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il Proponente provvede ad attuare tali misure, pena la decadenza dell'Autorizzazione Unica;
- le misure compensative devono essere definite dai competenti uffici tecnici comunali, in accordo con il Proponente, sulla base dei criteri sopra richiamati, durante il procedimento autorizzativo;
- il contenuto della suddetta Convenzione è stato concordemente definito dal Comune di Carpi ed il Proponente;

Visto lo schema di Convenzione ex art. 11 della L. 241/1990 allegato alla presente proposta sotto la lettera A), perfezionato in accordo tra le parti come da ultima comunicazione del Proponente stesso, acquisita agli atti del Comune di Carpi al prot. n. 22091 del 30/03/2026, da sottoscrivere tra il Comune di Carpi ed il Proponente, al fine di definire le misure di compensazione specifiche correlate alla realizzazione dell'Impianto denominato "CARPI-FOSSOLI", consistenti nella corresponsione di un contributo equivalente al valore economico dell'intervento compensativo pari cioè ad euro 423.000,00, che il Comune si impegna ad utilizzare per realizzare gli interventi compensativi di cui sopra;

Vista la seguente normativa:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 11;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Ministeriale 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- il D.lgs. 199 del 08/11/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il DM 21/06/2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera C.C. n. 148/1991 e successive modificazioni, revisione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09.02.2017, esecutiva il 3.3.2017;

Proposta di Delibera di GIUNTA nr. 392 del 26/03/2026

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

- il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 165 del 14/12/2017;

Richiamati i seguenti atti attinenti alla programmazione finanziaria e ss.mm.ii.:

- Deliberazione del C.C. n. 70 del 25/09/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2026/2028;
- Deliberazione di C.C. n. 103 del 22/12/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2026/2028;
- Deliberazione di C.C. n. 104 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- Deliberazione di G.C. n. 293 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Dato atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del TUEL:

- dal Dirigente del Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI CARPI DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di stabilire che le misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI", con potenza pari a 12,00 MWp, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l", con sede in Milano ("Proponente") individuate dagli uffici tecnici comunali competenti in maniera congiunta con il Proponente ed inseriti nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, consistono nei seguenti interventi relativi al territorio di Fossoli per un importo complessivo pari ad Euro 423.000,00:
 - ampliamento dell'Oasi Naturalistica "La Francesa" e relativo progetto di rinaturalizzazione;
 - manutenzione straordinaria (tra cui efficientamento energetico) della Casa Residenza Anziani "Il Quadrifoglio" (ID 10160) sita in Carpi, piazzale Donatori di Sangue 1/a;
2. di stabilire che la corresponsione delle suddette misure compensative avvenga mediante un contributo di pari valore economico di **euro 423.000,00**, perché si ritiene più vantaggioso, in luogo della realizzazione diretta delle suddette opere da parte del Proponente, richiedere al medesimo il versamento in unica soluzione del valore corrispondente alle opere di compensazione, attualizzato in riferimento alla vita utile dell'impianto, per la realizzazione in proprio delle opere stesse, al fine di garantire una gestione delle fasi di progettazione, appalto e realizzazione più coerente con la programmazione e le esigenze di questa Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e della Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12/03/2025 di cui in premessa;
3. di approvare lo **schema di convenzione** ex art. 11 L. 241/1990 allegato al presente atto, sotto la lettera **A)**;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore S3 – Ambiente - Transizione Ecologica di provvedere agli adempimenti amministrativi conseguenti e di sottoscrivere la Convenzione ex art. 11 L. 241/1990, di cui al punto precedente, precisando che, in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale, se concordate tra le parti.

PROPONE ALTRESI' ALLA GIUNTA

Proposta di Delibera di GIUNTA nr. 392 del 26/03/2026

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", stante la necessità di procedere alla stipula della convenzione di cui allo schema allegato nell'ambito del procedimento regionale per il quale è già stata ottenuta l'Autorizzazione Unica.

PROPOSTA N.
392 del 26/03/2026

OGGETTO: **Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

31/03/2026

Il Responsabile del S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE
ECOLOGICA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA N.
392 del 26/03/2026

OGGETTO: **Approvazione dello schema di Convenzione ex art. 11 L. 241/1990 per la disciplina delle misure di compensazione ambientale e territoriale e delle modalità di corresponsione mediante un contributo di pari valore economico, correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica denominato "CARPI-FOSSOLI" di potenza pari a 12,00 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, a cura della società "Energy Aquarius S.r.l."**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

31/03/2026

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 22/04/2026 al giorno 07/05/2026.

L'addetto alla pubblicazione
ALBORESI MAURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/04/2026 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

☒

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE OPERE CONNESSE DI POTENZA NOMINALE PARI A 12,00 MWp (IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CARPI-FOSSOLI")

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] davanti a me [●] Notaio, sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE

Comune di Carpi, con sede in Corso A. Pio n. 91, Carpi (MO), C.F. 00184280360, in persona del _____, nella sua qualità di dirigente del Settore S3 - Ambiente, Transizione Ecologica del Comune di Carpi, giusto il decreto sindacale _____ (qui di seguito l' "**Amministrazione Comunale**" o il "**Comune**").

DALL'ALTRA

Energy Aquarius S.r.l., con sede in _____ via _____, n. _____ CAP _____, P.I.V.A. _____ e C.F. _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, munito dei necessari poteri

(in seguito, la "**Società**" e insieme al Comune di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e ciascuna di esse singolarmente la "**Parte**").

Dette Parti, della cui identità personale e capacità io Notaio sono certa, col mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni, avendone i requisiti di legge e mi richiedono di ricevere questo atto, per la migliore comprensione del quale si premette:

PREMESSO CHE

A. La legislazione nazionale favorisce e incentiva lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, tra cui la fonte fotovoltaica, attribuendo alle suddette opere la qualifica di pubblico interesse e di pubblica utilità, come disciplinato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 387/03 - *ratione temporis* applicabile al caso di specie - e dal D. Lgs n. 190/2024, art. 2 comma 2, nella versione attualmente in vigore;

B. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" (le "**Linee Guida**") ha fissato i criteri e le modalità di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l'Allegato 2 delle Linee Guida, al comma 2, prevede, *inter alia*, che l'autorizzazione unica "*può prevedere l'individuazione di misure, compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla*

mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi” nel rispetto dei criteri dettati dallo stesso Allegato 2;

C. il summenzionato Allegato 2 stabilisce inoltre che *“le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”;*

D. con Delibera n. 47 in data 12 marzo 2025 la Giunta del Comune di Carpi ha approvato le modalità di calcolo delle misure di compensazione ambientale e territoriale relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da realizzarsi nel Comune di Carpi (MO);

E. in data 16 maggio 2024, la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna n. 498634, un’istanza di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2018 (“PAUR”) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 12,00 MWp, comprensivo delle relative opere di interconnessione alla rete elettrica nazionale (*i.e.* cavo interrato a 36 kV e connessione ad un ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/132 kV denominata “Carpi-Fossoli”), da realizzarsi nel territorio del Comune di Carpi ed, in particolare, identificato al Catasto Terreni del medesimo comune come segue:

- a) area di realizzazione dell’impianto fotovoltaico: foglio 20, particelle 1, 2, 8, 9 e 10, foglio 16 particelle 7, 8, 9 e 40;
- b) area di realizzazione del cavo interrato: foglio 16, particelle 23 e 40 (particelle in disponibilità), foglio 20 particella 3 (concessione), foglio 21 particella 3 (particella in disponibilità), foglio 21 particella 8 (concessione), foglio 21 particella 145 (concessione), foglio 21 particella 31 (concessione), foglio 21 particella 2 (accordo di servitù), foglio 21 particella 111 (concessione);

-(di seguito l’**“Impianto”**).

F. Con Delibera n. [•] in data [•] la Giunta del Comune di Carpi ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 11 della L. 241/1990 da sottoscrivere tra il Comune di Carpi e la Società, al fine di definire l’oggetto e l’ammontare delle misure di compensazione correlate alla realizzazione dell’Impianto, consistenti nella corresponsione di un contributo pari al valore economico dell’intervento compensativo come definito alla successiva lett. **I**);

G. con Delibera di Giunta Regionale n. [•] in data [•], la Regione ha rilasciato il PAUR in favore della Società con il prot. n. [•] del [•];

H. nel corso del procedimento autorizzativo (rif. richiesta di integrazioni documentali in atti prot. 43230 del 18 giugno 2024, richiesta di integrazioni in atti prot. 65134 del 20 settembre 2024 ed infine parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’intervento in atti prot. [•] del [•]) il Comune ha rilevato una serie di impatti non mitigabili dovuti alla realizzazione dell’Impianto i quali, unitamente alla concentrazione di impianti di produzione di energia e infrastrutture connesse che si determinerà nella macro-area ove sarà realizzato il Progetto (tenuto conto delle diverse procedure autorizzative *in itinere*), determinano la possibile applicazione della-determinazione delle

misure compensative previste dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010;

I. Sempre nel corso del sopra citato procedimento autorizzativo, il Comune e la Società hanno concordato che, ai sensi delle Linee Guida, al fine di compensare gli impatti ambientali e territoriali generati dalla costruzione e dall'esercizio dell'Impianto, la Società si obbliga a corrispondere al Comune un contributo economico per un importo complessivo pari a **Euro 423.000,00** (di seguito l'“**Importo**”) vincolato alla realizzazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale, identificate nei seguenti interventi:

- ampliamento dell'Oasi Naturalistica “*La Francesa*” e relativo progetto di rinaturalizzazione. L'Oasi si sviluppa, ad oggi, su un'area di circa 23 ettari con boschi, acquitrini, radure e prati ideali per garantire il ciclo biologico e riproduttivo di numerose specie di uccelli. Obiettivo del Comune è il suo ampliamento su una porzione di terreni agricoli contigua di circa 8 ettari (di seguito il “**Progetto Oasi**”);
- Manutenzione straordinaria (tra cui efficientamento energetico) della Casa Residenza Anziani "Il Quadrifoglio" (ID 10160) sita in Carpi, piazzale Donatori di Sangue 1/a;

(di seguito, complessivamente, le “**Misure Compensative**”);

L. in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida, le Misure Compensative, non avendo carattere meramente patrimoniale e/o economico e/o monetario, hanno il solo scopo di compensare gli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione dell'Impianto attraverso opere e/o azioni, a favore della collettività locale e del territorio nel quale si inserisce il medesimo Impianto, e, pertanto, sono idonee, a giudizio delle amministrazioni competenti, a determinare un impatto favorevole sull'ambiente. Tali Misure Compensative, dunque, non costituiscono in alcun modo una compensazione economica, né un corrispettivo di alcun tipo, atteso che niente è dovuto dalla Società al Comune, costituendo la realizzazione delle Misure Compensative una facoltà di legge, nel caso di specie, connesso esclusivamente alla riduzione degli impatti ambientali dell'Impianto e non un'obbligazione o, comunque, un onere di carattere patrimoniale o monetario;

M. dunque, in ossequio a quanto stabilito dalle Linee Guida, al solo scopo di verificare il rispetto del limite *ex lege* previsto, onde non pregiudicare la fattibilità economica dell'Impianto, le Parti si danno reciprocamente atto che le Misure Compensative hanno un valore economico equivalente pari ad **Euro 423.000,00** e che tale valore è pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, stimati dalla Società per la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto. Tali proventi sono determinati come valore attualizzato (ossia come valore ad oggi di uno o più importi esigibili nel futuro) secondo i parametri e metodi di calcolo stabiliti con DGC n. 47 del 12 marzo 2025;

N. la realizzazione delle Misure Compensative (ivi incluse, a mero titolo di esempio, modalità, tempistiche e selezione dei fornitori) sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Comune e del Terzo Esecutore (come di seguito definito), che sarà responsabile e verificherà la corretta esecuzione dei lavori e/o delle forniture oggetto delle Misure Compensative, il tutto nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione, come definita al punto che segue, e delle applicabili disposizioni di legge;

O. a mezzo della presente convenzione (“**Convenzione**”) le Parti intendono quindi disciplinare le

misure di compensazione ambientale e territoriale, in relazione alla costruzione ed all'esercizio dell'Impianto, nel rispetto di quanto riportato nei punti precedenti.

P. Tutto ciò premesso e considerato, le Parti costituite, come innanzi specificate e nella qualità spiegata, hanno richiesto a me Notaio di ricevere il presente atto regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1

Valore delle Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina la realizzazione delle Misure Compensative nei limiti di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle prescrizioni previste dalle competenti amministrazioni nel corso del procedimento autorizzativo dell'Impianto fotovoltaico denominato "*Carpi - Fossoli*", meglio descritto in premessa. La presente Convenzione, in particolare, costituisce, a sua volta, l'adempimento di una prescrizione autorizzativa imposta per la compensazione degli impatti ambientali.

2. La Convenzione, dunque, disciplina le prestazioni delle Parti solo nella misura in cui ciò è necessario a dare attuazione alle previsioni di legge applicabili alla data della sua sottoscrizione, senza che queste possano essere in alcun modo interpretate come tra loro sinallagmatiche o aventi natura di remunerazione di alcun genere.

3. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in virtù dei principi di leale collaborazione, buona fede e correttezza, faranno tutto ciò che è in loro potere per assicurare il corretto adempimento della presente Convenzione in ossequio a quanto previsto dalla legge.

4. Le Misure Compensative degli impatti dell'Impianto, per un importo complessivo pari a **Euro 423.000,00**, consistono nella realizzazione dei seguenti interventi:

- ampliamento dell'Oasi Naturalistica "*La Francesa*" e relativo progetto di rinaturalizzazione. L'Oasi si sviluppa, ad oggi, su un'area di circa 23 ettari con boschi, acquitrini, radure e prati ideali per garantire il ciclo biologico e riproduttivo di numerose specie di uccelli. Obiettivo del Comune è il suo ampliamento su una porzione di terreni agricoli contigua di circa 8 ettari (di seguito il "**Progetto Oasi**");
- Manutenzione straordinaria (tra cui efficientamento energetico) della Casa Residenza Anziani "Il Quadrifoglio" (ID 10160) sita in Carpi, piazzale Donatori di Sangue 1/a;

Art. 3

Durata ed efficacia della Convenzione

1. La Convenzione ha efficacia dalla data di stipula e sino alla completa realizzazione delle Misure Compensative di cui al precedente art. 2 comma 4.
2. Nel caso in cui l’Impianto, per qualsivoglia motivo, non dovesse essere realizzato entro 3 anni dal rilascio del PAUR, salvo una durata diversa prevista nel PAUR stesso e/o eventuali proroghe come per legge applicabile, la presente Convenzione non produrrà alcun effetto tra le Parti e si intenderà risolta di diritto, salvo che le Parti non si siano accordate per iscritto per estendere l’efficacia della Convenzione al di là di tale periodo.
3. In caso di revoca, decadenza, annullamento in autotutela, per qualsivoglia ragione o causa, delle autorizzazioni rilasciate alla Società per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, senza che alcuna parte possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell’altra e, pertanto, non sarà più efficace ai sensi dell’Allegato 2 punto 3 del DM 10/09/2010.
4. Nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate alla Società per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto (ivi incluso il PAUR) dovessero essere impugnate da terzi, la Società, anche a prescindere dall’eventuale provvedimento di sospensione dell’efficacia da parte del Giudice amministrativo, potrà decidere se attendere l’esito del giudizio per avviare e/o proseguire i lavori di costruzione dell’Impianto ed, in tal caso, anche l’efficacia della presente Convenzione sarà sospesa fino all’esito del giudizio.

Art. 4

Obblighi della Società

1. La Società si impegna a corrispondere al Comune l’Importo, come definito alla lettera I delle premesse, per la realizzazione delle Misure Compensative di cui all’art. 2 comma 4, entro e non oltre 30 giorni dalla data d’inizio dei lavori di realizzazione dell’Impianto, da comunicare secondo le disposizioni di legge. Il pagamento a favore del Comune sarà effettuato tramite PagoPA oppure mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN _____ presso _____;
2. la Società, con la corresponsione al Comune dell’Importo, avrà adempiuto integralmente ai propri obblighi di legge e agli obblighi derivanti dalle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto in relazione alla compensazione degli impatti ambientali dello stesso (ivi inclusi tutti quelli di cui alla presente Convenzione).
3. A garanzia del pagamento a favore del Comune, alla stipula della presente Convenzione, la Società consegna una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da corrispondere al Comune che verrà svincolata una volta effettuato il pagamento (la “**Fideiussione**”).
4. La Fideiussione è prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art. 1944 comma 2, del Codice Civile, e con l’obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva in caso di inadempimento della

Società all'obbligazione garantita. -La Società si impegna ad inserire nel contratto di Fideiussione il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione. Qualora non fosse possibile inserire la suddetta clausola nella fideiussione, in subordine la società si impegna comunque a rispettare il divieto di cui sopra.

5. Il Comune svincolerà la predetta garanzia a seguito del totale pagamento dell'Importo o in caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione.

Art. 5

Obblighi del Comune

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 3.1, il Comune si impegna:

- i. ad utilizzare l'Importo corrisposto dalla Società a copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di cui alle Misure Compensative, come individuati alla lettera I delle premesse e al precedente articolo 2;
- ii. ad inserire, dopo la stipula della presente Convenzione, tali opere, se richiesto in relazione all'importo lavori, nel vigente programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Carpi, fornendo alla Società evidenza scritta;
- iii. a selezionare un soggetto terzo (il "**Terzo Esecutore**") per la realizzazione delle Misure Compensative e a stipulare direttamente con tale Terzo Esecutore apposito contratto di appalto e/o fornitura che stabilisca i termini di dettaglio e le modalità di realizzazione delle Misure Compensative (il "**Contratto con il Terzo Esecutore**");
- iv. a prevedere, nel Contratto con il Terzo Esecutore, che ogni responsabilità nei confronti del Comune per la corretta e completa realizzazione delle Misure Compensative (sia che si tratti di opere o lavori, sia che si tratti di forniture, sia che si tratti di un complesso di opere e forniture) rimane ad esclusivo carico del Terzo Esecutore senza alcuna responsabilità in capo alla Società. Per chiarezza, rimangono in capo e ad esclusivo carico del Terzo Esecutore, senza alcuna responsabilità in capo alla Società, anche gli obblighi di garanzia (di qualsivoglia natura, inclusi quelli di legge) che afferiscono ai lavori e/o ai beni facenti parte delle Misura Compensative;
- v. a valutare in piena autonomia la procedura amministrativa da seguire per la selezione del Terzo Esecutore, in ogni caso in applicazione della legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, non discriminazione e pubblicità;
- vi. a verificare che il Terzo Esecutore abbia i requisiti di carattere soggettivo e tecnico che lo rendano idoneo, da ogni punto di vista, alla realizzazione delle Misure Compensative;
- vii. ad ottenere a propria cura e spese (o a far sì che il Terzo Esecutore ottenga, anche in nome e per conto del Comune, a propria cura e spese), tutte le autorizzazioni e i permessi (di qualsivoglia natura) necessari per la realizzazione delle Misure Compensative;

2. Resta inteso che la Società è tenuta al solo pagamento dell'Importo e nessun'altra somma le

può in alcun caso essere richiesta.

Art. 6

Cessione della Convenzione

1. In caso di cessione in qualsiasi forma dell'Impianto in oggetto, la Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti, che dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione (PA), gli oneri di cui alla presente Convenzione, con l'obbligo fin da ora di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente Convenzione.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:

“l'acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Carpi in data (.....) prot. (.....), accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, ed obbligandosi pertanto ad osservare dette norme e ad inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento/cessione dell'impianto agrivoltaico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte”.

2. La cessione della Convenzione dovrà essere obbligatoriamente comunicata dalla Società al Comune entro 10 giorni dalla conclusione dell'atto tramite il quale essa si è perfezionata, fornendo gli estremi di tale atto e copia della visura camerale del cessionario.

Art. 7

Spese

1. Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico della Società.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Comune di Carpi tratta i dati della controparte per le finalità previste nel presente atto, tramite personale debitamente autorizzato al trattamento, mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione dell'atto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la controparte potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

2. Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo

ciascuna del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Art. 9

Modifiche della Convenzione

1. La presente Convenzione non può essere emendata e/o modificata se non con atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
2. Se in qualsiasi momento una o più clausole contenute nella presente Convenzione risultino essere o siano divenute invalide, illecite e/o inefficaci, la nullità, l'illiceità e/o l'inefficacia non si estendono alle restanti disposizioni della Convenzione.

Art. 10

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione, interpretazione, validità della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.

Art. 11

Riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

Art. 12

Comunicazioni

Ove non diversamente stabilito tra le Parti, qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo PEC agli indirizzi di seguito riportati:

al Comune:

alla Società:
